



Regione Umbria

Giunta Regionale

Consorzio Tutela Vini di Orvieto
consvino@pec.consorziovinidiorvieto.it

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- ICQRF
Toscana e Umbria - Ufficio d'Area di Perugia
icqrf.perugia@pec.politicheagricole.gov.it

Regione Lazio - Direzione regionale Agricoltura
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
protocollo@pec.agea.gov.it

Valoritalia srl
amministrazione@pec.valoritalia.it

Oggetto: Reg. (CE) n. 1308/2013. Legge n. 238/16, art. 39, comma 2. Riduzione della resa ad ettaro dei vini classificabili come DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico superiore e della resa massima di uva ad ettaro per la vendemmia 2021.

Si trasmette in allegato copia della determinazione dirigenziale n. 8049 dell'11.08.2021 di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE
Daniela Toccacelo

Allegati alla nota:
- DD 8049 11-08-2021.pdf (DG_0030117_2021)

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Sviluppo economico,
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda
digitale.

SERVIZIO: Sviluppo delle imprese
agricole e delle filiere agroalimentari

Dirigente

Dott. Daniela Toccacelo

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5737
FAX:

Indirizzo email:
dtoccacelo@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzionearicoltura.regione@postacert.u
mbria.it



Regione Umbria Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8049 DEL 11/08/2021

OGGETTO: Legge n. 238/2016, art. 39, comma 2. Riduzione della resa ad ettaro dei vini classificabile come DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore e della resa massima di uva ad ettaro per la vendemmia 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg (CEE) n 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e le dichiarazioni obbligatorie;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 e successive modifiche, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'art. 39, comma 2, che stabilisce che le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 concernente disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di Tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini, ed in particolare l'articolo 6, comma 4 il quale prevede che la Regione, acquisito il parere delle organizzazioni rappresentative della filiera regionale, fissa con provvedimento regionale gli strumenti di gestione della produzione di cui all'art. 39 della legge n. 238/2016, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, in coerenza con gli obiettivi proposti con l'intervento del Consorzio di Tutela e comunque, ad eccezione della riduzione della resa massimo di vino classificabile come DO, prima dell'inizio della campagna vendemmiale (1° agosto di ogni anno);

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2021 con il quale è stato confermato al Consorzio Tutela Vini di Orvieto l'incarico a svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 per le DOC Orvieto e Rosso Orvietano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. del vino "Orvieto" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Atteso che il sopra citato disciplinare di produzione prevede per i vini DOC Orvieto e Orvieto classico una resa massima di uva ad ettaro di 110 q.li ad ettaro e di 80 q.li ad ettaro per i vini DOC Orvieto e Orvieto classico con la qualifica di superiore, mentre la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie;

Vista la nota prot. n. 135504/2021 e successiva 141547 del 29.07.2021 con la quale il Presidente del Consorzio Tutela Vini di Orvieto in esecuzione del mandato dell'Assemblea ordinaria dei soci del 28.06.2021, ha richiesto alle Regioni Umbria e Lazio di adottare, ai sensi della sensi della normativa vigente richiamata in oggetto, il provvedimento con il quale si dispone per la vendemmia 2021:

- la riduzione a 52,50 hl ad ettaro della resa massima di vino classificabile come vino DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore, corrispondenti ad una resa massima di uva pari a 7.500 kg per ettaro;

Atteso che le note di cui sopra sono corredate dalle seguente documentazione agli atti del Servizio:

a) verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del Consorzio Tutela Vini di Orvieto del 28 giugno 2021, con cui si approva la proposta di presentare alle Regioni Umbria e Lazio la richiesta di adozione del provvedimento, per la vendemmia 2021, di riduzione della resa di vino classificabile come vino DOC Orvieto, DOC Orvieto superiore, DOC Orvieto classico e DOC

Orvieto classico superiore a 52,50 hl ad ettaro, corrispondenti ad una resa massima di uva pari a 7.500 kg per ettaro;

b) prospetto riepilogativo relativo alle giacenze di vino per la DOC Orvieto e Orvieto classico al 30 giugno 2021; dal quale si evince un aumento delle giacenze nel 2021 rispetto al 2020

Considerato che la richiesta di riduzione della resa presentata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto ha l'obiettivo di conseguire il necessario equilibrio di mercato allineando la produzione dei vini DOC Orvieto con le quantità realmente commercializzabili, nonché di sostenere i prezzi delle uve e dei vini sfusi e pertanto è da ritenersi legittima in quanto coerente con la normativa nazionale in materia di vini a denominazione di origine sopra richiamata;

Atteso che in merito alla richiesta del Consorzio Tutela Vini di Orvieto sono state sentite le principali organizzazioni professionali agricole e le associazioni cooperative a livello regionale rappresentative della filiera vitivinicola;

Visto che anche la Regione Lazio ha espresso l'intenzione di adottare il provvedimento di riduzione della resa di vino classificabile come DOC Orvieto e Orvieto classico a 52,50 hl ad ettaro, corrispondenti ad una resa massima di uva pari a 75 q.li per ettaro;

Ritenuto che sulla base delle considerazioni sopra esposte, sussistono i requisiti per accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela Vini Orvieto, stabilendo per la vendemmia 2021, di ridurre a 52,50 hl/ha la quantità massima di vino classificabile come DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore, corrispondente ad una resa massima di uva classificabile per le medesime denominazioni pari a 7.500 kg per ettaro, per tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione, ad eccezione delle tipologie "Vendemmia Tardiva" e "Muffa Nobile";

Precisato altresì che i limiti massimi di produzione totale di uva ad ettaro rimangono quelli stabiliti dal disciplinare di produzione per le diverse tipologie e che i quantitativi di uva eccedenti quelli classificabili come atti a produrre vini DOC Orvieto, DOC Orvieto superiore, DOC Orvieto classico e DOC Orvieto classico superiore, possono essere destinati alla produzione di vini con o senza indicazione geografica protetta, alle condizioni previste dalla normativa vigente;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela Vini Orvieto richiamata in premessa;
2. di stabilire, ai sensi della legge n. 238/2016, art. 39, comma 2, che per la vendemmia 2021 la quantità massima di vino classificabile come DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore, è ridotta a 52,50 hl ad ettaro, corrispondente ad una resa massima di uva classificabile per le medesime denominazioni pari a 75 q.li per ettaro;
3. di stabilire che la riduzione della resa di cui al punto 2 riguarda tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione dei vini DOC Orvieto, ad eccezione delle tipologie "Vendemmia Tardiva" e "Muffa Nobile";
4. di stabilire, fermo restando i limiti massimi di produzione totale di uva ad ettaro previsti dal disciplinare di produzione per le diverse tipologie, che i quantitativi di uva eccedenti quelli classificabili come atti a produrre vini DOC Orvieto, DOC Orvieto superiore, DOC Orvieto classico e DOC Orvieto classico superiore, possono essere destinati alla produzione di vini con o senza indicazione geografica protetta, alle condizioni previste dalla normativa vigente;
5. di notificare il presente atto al Consorzio Tutela Vini Orvieto, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) Toscana e Umbria – sede distaccata di Perugia, alla Regione Lazio, all'AGEA e alla società Valoritalia s.r.l., organismo di controllo per i vini DOC Orvieto;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 10/08/2021

L'Istruttore
Brunella Bogini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 10/08/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Brunella Bogini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 11/08/2021

Il Dirigente
Daniela Toccacelo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2